



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

(Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212)

Milano, 8 marzo 2021

*Egr. Avv. Villani,*

la ringrazio dell'invio del Suo articolo sulle proposte di riforma della giustizia tributaria, che condivido nel contenuto e nelle conclusioni. Parimenti condivido la Sua osservazione circa l'importanza di tale riforma anche per la tutela dei diritti del contribuente.

Il tema dell'istituzione di un giudice tributario professionale mi trova perfettamente consenziente ed anch'io, in tempi lontani, avevo avuto modo di proporla nelle relazioni predisposte in occasione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario tributario in Lombardia.

Su richiesta del compianto Prof. Uckmar, che mi aveva sollecitato a sviluppare più ampiamente l'argomento, avevo redatto una breve relazione sull'argomento, pubblicata sulla Rivista "Diritto e Pratica Tributaria" n.6 del 2013. Ho cercato di dimostrare che, sin d'allora, la professionalizzazione del giudice tributario, accompagnata da opportune riforme della relativa struttura organizzativa, non avrebbe determinato, come da più parti temuto, alcun maggior aumento della spesa corrente per la gestione del servizio della giustizia tributaria. Mi sembra che tale conclusione possa essere tenuta ancora valida alla data odierna, nella quale il problema si è fatto ancor più impellente.

Qualora fosse di Suo interesse, mi permetto di inviarglielo in allegato.

Con molti cordiali saluti.

*Antonio SIMONE*

*Garante del Contribuente della regione Lombardia*

## Una riforma non più eludibile: il Giudice tributario professionale.

Il contenzioso tributario si svolge, nei gradi di merito, dinanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali; per il grado di legittimità, dinanzi alla Corte di Cassazione.

Le Commissioni Tributarie hanno una lunga storia, che risale agli albori dell'Unità d'Italia e che ha visto progressivamente modificarsi la struttura, la composizione e l'ambito della giurisdizione delle stesse Commissioni.

Le Commissioni sono composte da Giudici onorari, estratti da varie categorie professionali (artt. 3, 4 e 5 D. L.vo 545/92) e svolgenti le funzioni giurisdizionali, qualificate come onorarie, in concorso con le loro ordinarie attività di lavoro.

Da più parti, soprattutto dalla dottrina<sup>1</sup> e dall'avvocatura<sup>2</sup>, si sono levate voci perché alla giurisdizione tributaria - la cui permanenza e legittimità, purché limitata alla materia strettamente tributaria, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale - siano addetti magistrati professionali, svolgenti la loro attività a tempo pieno ed esclusivo, reclutati mediante pubblico concorso, al pari delle altre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile: esigenza divenuta ancor più impellente allorquando, con due successivi interventi legislativi del 2001 e del 2005, è stato ampliato l'ambito della giurisdizione tributaria, estendendolo a tutte *“le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali”*.

L'importanza e la delicatezza delle funzioni giurisdizionali nel contenzioso tributario non sono certo inferiori a quelle delle altre magistrature.

Secondo alcune valutazioni, il 50% del valore economico del contenzioso nazionale transita dinanzi alle Commissioni Tributarie.<sup>3</sup>

Alla rilevanza economica del contenzioso fa riscontro la complessità delle questioni trattate. Ai difensori delle parti in giudizio ed ai giudici tributari si richiedono conoscenze sempre più approfondite, non solo del diritto tributario, ma anche, per le inevitabili implicazioni e ricadute nel processo tributario, del diritto civile, commerciale, amministrativo, processuale, comunitario, ecc... Il Presidente della Repubblica, nel Suo messaggio per la Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria svoltasi a Roma il 25 marzo 2010, ha ricordato che *“i processi di crescita*

---

<sup>1</sup> Basti ricordare, fra tanti illustri studiosi, quanto scriveva Antonio Uckmar, sin dal 1949, su *“La riforma del contenzioso tributario”*: *“in Italia, il magistrato togato riscuote la massima fiducia”*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1949, I, 138. Più recentemente, F. Moschetti si chiedeva: *“Perché mai nella materia tributaria non ci deve essere l'affidamento della giustizia ad un giudice vero e proprio? Perché devono continuare ad esistere giudici tributari per la scelta dei quali non è richiesta alcuna prova che attesti la conoscenza del diritto tributario?”*, in *Il nuovo processo tributario*, Padova, 1999, pag. 13.

<sup>2</sup> V. conclusioni finali del XXIX Congresso Nazionale Forense, Bologna 13-16 novembre 2008, su *“Qualità e natura della giurisdizione tributaria”* (punto 2.5): *“il Giudice tributario deve essere togato e perciò di carriera e di ruolo, nominato per concorso pubblico e deve svolgere esclusivamente funzioni giurisdizionali, affinché siano rispettate le norme costituzionali sulla indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice”*.

<sup>3</sup> *“La Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni Tributarie per l'anno 2012”*, pubblicata dal MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria nel luglio 2013, indica (pag. 4) *“un valore complessivo dei ricorsi presentati nel 2012 di poco inferiore a 40 miliardi di euro ed un valore medio delle controversie instaurate pari a 144.549 euro.”*

*dell'economia in Italia, come altrove, rendono particolarmente complesso il rapporto tra fisco, cittadini e soggetti economici, richiedendo al giudice tributario competenze e sensibilità sempre più affinate”.*

L'attuale situazione non sembra, però, dare una risposta appagante alle richieste di una giustizia che sia calibrata sull'importanza della materia trattata.

Il bravo giudice si forma con lo studio, l'applicazione costante e l'esperienza che viene man mano acquisendo. Al giudice tributario, come a qualsiasi altro giudice, si richiede, oltre alla preparazione di base, di leggere e studiare attentamente gli atti processuali e di ascoltare ciò che le parti processuali espongono in giudizio, dando, con la sua sentenza, una risposta meditata ed esauriente alle richieste ed alle argomentazioni delle parti. Per far ciò, occorre disponibilità di tempo e dedizione completa alle funzioni giurisdizionali, con una prospettiva di avanzamento nei ruoli e nelle funzioni superiori che sia imprescindibilmente collegata al positivo svolgimento dell'attività giudiziaria pregressa.

Al presente, invece, il giudice tributario - che è solo un giudice onorario e svolge, quindi, se non pensionato, altra principale ed assorbente attività lavorativa - può dedicare alle funzioni giurisdizionale solo i ritagli di tempo che gli sono lasciati dalla sua normale attività, con una partecipazione alle udienze cadenzata su una ricorrenza di una - due volte al mese<sup>4</sup>: troppo poco, evidentemente, per poter concentrare le proprie energie ed i propri interessi su un'attività impegnativa e difficile. A ciò aggiungasi che la modestia dei compensi previsti per una tale attività non incentiva certo una partecipazione più frequente ed un impegno maggiore nello studio e risoluzione delle controversie tributarie<sup>5</sup>.

Occorre, quindi, cambiare decisamente rotta ed indirizzarla verso la figura del giudice tributario professionale ed a tempo pieno, assunto con concorso pubblico, riservato a laureati in discipline giuridiche ed economiche, con specializzazione nella materie processuali e tributarie. Vi sono molti giovani laureati, che hanno frequentato master e corsi di specializzazione sul diritto e sul processo tributario, che sono ansiosi di entrare e mettere le loro capacità al servizio della funzione giurisdizionale: non bisogna tralasciare di cogliere una tale opportunità.

Per il reclutamento di nuovi giudici occorre, ovviamente del tempo.

Si devono indire dei concorsi pubblici, svolgere le prove d'esame, assumere i vincitori dei concorsi, far svolgere loro un adeguato tirocinio di formazione per le nuove funzioni. Si può calcolare, fin d'ora, per le prime assunzioni, un periodo di almeno 4-5 anni. Nel frattempo, i giudici tributari in servizio potrebbero essere chiamati ad optare o meno per il mantenimento, con esclusione di altre attività, delle attuali funzioni di giudice tributario. Si garantirebbe, in tal modo, per tutto il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, la continuità di svolgimento del servizio. Vi sono tuttora dei giudici tributari onorari che, per

---

<sup>4</sup> Secondo la *Relazione sul monitoraggio 2012*, pag. 11, “ogni giudice di primo grado ha svolto nel 2012 in media circa 24 udienze all'anno ed ha trattato circa 149 ricorsi all'anno, mentre nel secondo grado tali numeri sono rispettivamente di circa 18 udienze e circa 65 appelli”.

<sup>5</sup> Nelle menzionate conclusioni finali del XXIX Congresso Nazionale Forense (punto 2.4), viene affermato che “l'attuale livello qualitativo delle sentenze dei giudici tributari alimenta il contenzioso di legittimità”.

l'interesse che portano verso la materia, volentieri lascerebbero, con una adeguata retribuzione, il loro principale lavoro per svolgere esclusivamente le funzioni di giudice tributario. In attesa del progressivo arrivo dei magistrati reclutati con concorso, i magistrati tuttora in servizio, adeguatamente selezionati in base alle loro capacità ed al rendimento dimostrato durante gli anni del loro servizio, garantirebbero la permanenza della funzione giurisdizionale nella materia tributaria<sup>6</sup>.

La previsione di incompatibilità con ogni altra funzione o appartenenza ad altro ordine giudiziario è, del resto, espressamente prevista nel recente disegno di legge delega sulla revisione del processo tributario elaborato dal CNEL nell'Assemblea del 20 marzo 2013 (art. 4, lett. f).

Per una tale innovazione, non vi sono difficoltà che, con un po' di buona volontà, non possano essere superate.

Le obiezioni relative alla legittimità costituzionale del giudice tributario togato possono essere agevolmente superate sulla scorta di quanto già osservato dalla Corte Costituzionale, che ha, in più occasioni, ribadito la legittimità costituzionale delle revisioni del 1972 e del 1992 degli Organi speciali di giurisdizione tributaria, osservando che la legge può *“ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura”* e che il sistema di reclutamento dei Giudici tributari può essere *“migliorato dal punto di vista dei requisiti di idoneità e di qualificazione professionale e delle incompatibilità”*<sup>7</sup>.

L'obiezione che, invece, si solitamente si muove alla proposta di introduzione del giudice professionale anche nella giurisdizione tributaria è quella della sostenibilità economica: tale riforma appare costosa e le attuali condizioni della finanza pubblica non sono in grado di sopportare e gestire la relativa spesa.

Orbene, a parte la considerazione che tale argomentazione nulla può valere sul piano della doverosa attuazione dei precetti costituzionali del giusto processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.) e dell'indipendenza dei giudici, anche delle giurisdizioni speciali (art. 108 Cost.), in quanto un giudice inidoneo o impreparato non è indipendente, né di fronte alle parti processuali né nei confronti degli altri componenti del Collegio<sup>8</sup>, in realtà essa non ha una reale consistenza in punto di fatto, come si cercherà qui di dimostrare.

L'attuale consistenza organica della giustizia tributaria è, sulla base del D.M. 11.4.2008, di 4.668 unità, variamente distribuita sull'intero territorio nazionale. Si tratta, all'evidenza, di un organico pletorico, atteso che il contenzioso tributario, a partire dal 1996, data di entrata in vigore del nuovo modello di processo tributario, ha visto progressivamente diminuire il numero delle pendenze e dei ricorsi sopravvenuti: da una pendenza attestata nel 1996 a 2.401.706 ricorsi (di cui 2.134.177 presso le

---

<sup>6</sup> Sempre nelle Conclusioni finali del XXIX Congresso Nazionale Forense (punto 6) è avanzata la proposta di *“prevedere, in attesa della trasformazione degli attuali Giudici laici in Giudici togati, una sessione di concorsi riservata esclusivamente agli attuali Componenti delle Commissioni tributarie, in analogia con quanto stabilito dalla legge in via transitoria per i TAR all'atto della loro istituzione”*.

<sup>7</sup> Corte Costituzionale, ordinanza 23.4.1998 n. 144

<sup>8</sup> Corte Costituzionale, sentenza 19.12.1973 n. 177: *“L'idoneità professionale del giudice è il primo e fondamentale pilastro su cui si basa la sua indipendenza e la sua imparzialità”*.

CPT e 267.529 presso le CTR)<sup>9</sup>, si è pervenuti, a fine anno 2012, ad una giacenza di ricorsi pari a 686.234, di cui 558.171 in primo grado e 128.063 in secondo grado; i ricorsi sopravvenuti nel 2012 sono stati, complessivamente, 264.583, di cui 209.018 dinanzi le CTP e 55.565 dinanzi le CTR.<sup>10</sup>

Tenuto conto della tendenziale flessione del numero dei ricorsi introdotti e dell'effetto che su tale numero avrà il filtro riconducibile all'istituto del reclamo e della mediazione tributaria relativo ai ricorsi avverso atti dell'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>, si può ragionevolmente ritenere che il numero dei ricorsi in primo grado, per gli anni a venire, non supererà il numero di 200.000, mentre per gli appelli<sup>12</sup> tale numero si attesterà intorno ai 50.000.

Per far fronte a tale mole di lavoro, tenuto conto che un certo numero di procedimenti in primo grado (quantificabile nel 10%) non perviene a conclusione per rinuncia agli atti del giudizio, per conciliazione giudiziale, per inammissibilità del ricorso o inattività processuale, ecc., è sufficiente ipotizzare un numero di magistrati tributari a tempo pieno pari a 500 nel primo grado di giudizio: ciascuno di essi, dovrebbero redigere un numero di provvedimenti definitivi della lite pari a 360 all'anno (180.000 procedimenti diviso per 500 giudici). Si tratta di un dato assolutamente accettabile e compatibile con il requisito di una elevata qualità media delle sentenze, se si considera che i giudici della Corte di Cassazione, sez. tributaria, redigono una media di 400 sentenze all'anno e che il giudice professionale, con la formazione di sezioni specializzate ed il ripetersi di casi simili o già affrontati, acquisisce con il tempo una maturazione decisionale che gli consente una maggiore velocità, non disgiunta da accuratezza, nella definizione dei procedimenti.

Per il giudizio d'appello dinanzi le CTR, nel quale i procedimenti introdotti, secondo i dati statistici degli anni pregressi e non operando il filtro della mediazione, corrispondono a circa 50.000 all'anno, si può ipotizzare un numero di giudici pari a 200, con un carico di lavoro per ciascuno, e corrispondente numero di sentenze, maggiormente impegnative, ammontante a 250 pro-capite.

Complessivamente, il numero dei giudici tributari professionali, che potrebbe soddisfare ampiamente ed efficacemente una domanda di giustizia che richiede uno standard di qualità sempre più affinato, ammonterebbe, secondo i calcoli sopra svolti, a 700 unità nel ruolo organico. Non va, invero, dimenticato che, in altro ordinamento riguardante un giudice speciale, quello del TAR, il numero dei componenti in pianta organica non supera i 500.

Ovviamente, all'introduzione di un ridotto numero di giudici tributari professionali deve accompagnarsi una revisione dell'attuale distribuzione degli stessi sul territorio nazionale. Si tratta di un problema che è stato recentemente affrontato anche nella giustizia ordinaria<sup>13</sup>. Lo Stato non può più permettersi il lusso di mantenere delle sedi di Uffici Giudiziari o di Commissioni Tributarie che non hanno

---

<sup>9</sup> Monitoraggio MEF 2009.

<sup>10</sup> Monitoraggio MEF 2012

<sup>11</sup> Stimabile, secondo il *Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario del secondo trimestre 2013*, pubblicato dal MEF nell'agosto 2013, "in una forbice compresa tra il 40 e 45%".

<sup>12</sup> "La propensione all'appello è stabile negli anni intorno al 25%", Monitoraggio 2012, pag. 11.

<sup>13</sup> Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

un sufficiente indice di attività lavorativa. Una sede di Commissione ha un costo fisso, rappresentato dalla locazione dell'immobile che la ospita, dalle spese di riscaldamento, pulizia, vigilanza, illuminazione, telefono, dalla retribuzione del personale amministrativo ad essa addetto: questo costo complessivo, addossato alla collettività, deve essere giustificato da un indispensabile calcolo di convenienza economica oltre che di efficienza del servizio.

Come si può evincere dalle Relazioni di Monitoraggio 2010, 2011 e 2012 del MEF, vi sono delle Commissioni Tributarie Provinciali che, nell'anno, hanno trattato un numero di ricorsi inferiore, o di poco superiore, ai 200-300. Ancor meno in alcune Commissioni Regionali<sup>14</sup>. Tali Uffici devono essere accorpati ad altri vicini, sì da arrivare ad una localizzazione razionale delle sedi di Commissione Tributaria, che tenga conto della facilità delle comunicazioni e della possibilità di attivare il processo telematico, che rende superflui i reiterati accessi negli uffici delle Commissioni e li riduce a poche occasioni, quali la discussione in pubblica udienza e la trattazione dell'eventuale istanza di sospensione dell'atto impugnato. Una sede di Commissione Tributaria dovrebbe avere, come minimo, un numero di ricorsi non inferiore a 1.500 - 2.000 all'anno, per giustificare la presenza di un apparato stabile di segreteria e di magistratura. Eventuali eccezioni alle regola, motivate da ragioni locali di particolare rilevanza, dovrebbero essere accuratamente vagliate ed approvate.

Alla riforma della geografia degli uffici delle Commissioni, si potrebbero accompagnare altre riforme, sempre con l'intento di rendere più spedito e snello il processo tributario. Si potrebbe, fra l'altro, prevedere l'istituzione del giudice tributario monocratico, almeno in primo grado e per le controversie inferiori, come stabilito per il reclamo, ad €20.000<sup>15</sup>, riservando l'esame collegiale alle controversie di maggior valore economico. L'obbligo da parte del Giudice tributario di esperire un tentativo di conciliazione, indicando alle parti una possibile soluzione della controversia, potrebbe ulteriormente deflazionare il contenzioso, almeno quello di minore incidenza sugli assetti economici delle parti. Ovviamente, soltanto un Giudice preparato ed incardinato in un ruolo stabile può avere autorevolezza e credibilità nei confronti delle parti in giudizio.

Con poche, ma mirate riforme, il costo del servizio statale dedicato alla Giustizia Tributaria può essere contenuto in quello attuale o, addirittura, ridotto, con un netto miglioramento della qualità del servizio stesso. Inoltre, un inserimento stabile del Giudice in un ruolo organico, con diritti e doveri stabiliti dall'ordinamento in relazione alla posizione ed alla funzione svolta, responsabilizzerebbe ciascun soggetto ed assegnerebbe ai Capi degli Uffici poteri di vigilanza e di controllo sull'effettività ed efficienza del servizio, che attualmente non hanno neanche nei confronti delle segreterie.

---

<sup>14</sup> Emblematico il caso di una Commissione Regionale nella quale ogni giudice ha trattato nel 2012 solo 9 appelli (Monitoraggio MEF 2012, pag. 12).

<sup>15</sup> Costituenti il 72% delle controversie (Monitoraggio 2012, pag. 6)

In base al sistema retributivo ora vigente, il Giudice tributario percepisce un compenso mensile fisso ed uno variabile, ragguagliato al numero dei ricorsi decisi<sup>16</sup>. Il costo che il Mef, Dipartimento delle Finanze, sopporta per la corresponsione dei compensi ai giudici tributari, ammonta a circa 50 milioni di euro all'anno su organico di 4.668 giudici<sup>17</sup>. Ogni giudice percepisce, quindi, in media, un compenso complessivo di circa 11.000 euro all'anno (50.000.000 : 4.668).

Se invece di avere 4.668 giudici, si riducesse il loro numero a 700, il compenso, a parità di spesa, verrebbe determinato, per ciascuno di essi, in euro 71.500 all'anno (50.000.000 : 700).

Si tratta, ovviamente, di cifra lorda, che, comunque andrebbe incrementata con i risparmi di spesa che si ricaverebbero dalla soppressione ed unificazione di sedi di Commissioni e dalla riduzione di un consistente quantitativo di personale di segreteria, da contenersi nel numero strettamente indispensabile all'espletamento dei servizi generali di segreteria ed all'assistenza al magistrato. Attualmente, secondo il D.M. 8.8.2012, il personale amministrativo addetto alle Commissioni Tributarie ammonta a 2.112 unità e potrebbe, invece, essere ridotto a 1.000 unità, più che sufficienti per l'assistenza a 700 magistrati di ruolo. Gli esuberanti di personale di segreteria potrebbero essere agevolmente riassorbiti nell'ambito dello stesso MEF ovvero transitare, con l'istituto della mobilità, in altre amministrazioni che presentino carenza di personale.<sup>18</sup>

La spesa relativa alle retribuzioni del personale di segreteria, non essendo conosciuti i relativi dati, può essere presuntivamente calcolata in una cifra media lorda di € 30.000 (comprensiva di oneri previdenziali ed imposte) per ciascun impiegato in un anno. Moltiplicando tale cifra per i 1.100 impiegati amministrativi, che verrebbero distolti dalle Commissioni Tributarie e destinati ad altre funzioni, si otterrebbe una contrazione della spesa attualmente sopportata per le Commissioni di circa €33.300.000, da assegnare, invece, alle retribuzioni dei giudici tributari, per un importo medio di €47.500 per ciascun giudice (33.300.000 : 700). Sommando la predetta cifra di €47.500 a quella di €71.500, derivante dal diverso impiego della somma di 50 milioni di euro attualmente sostenuta dal Mef per le retribuzioni dei giudici tributari onorari, si otterrebbe un importo totale di circa 119.000 (71.500+47.500) per ciascun giudice tributario professionale: una retribuzione media lorda adeguata, quindi, all'importanza delle funzioni svolte ed al decoro che deve circondare la figura del giudice, anche tributario, modulabile in relazione all'anzianità, al grado ed alle funzioni. Se necessario, le somme derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa per la concentrazione delle sedi di Commissioni o per la

---

<sup>16</sup> Il compenso fisso è stabilito, in base al D.M. 28.6.2002, in cifre mensili che variano da €311 per il Componente ad € 415 per il Presidente di Commissione; il compenso variabile, in base al D.M. 24.6.2006, è pari ad €100 per ogni ricorso deciso, di cui €26 per ciascun componente, oltre ad euro 11 per il relatore ed una quota fissa per il Presidente del Collegio, per quello di sezione e quello di Commissione.

<sup>17</sup> Dati desunti dal "Progetto finanziario di rimodulazione dei compensi dei giudici tributari", approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 15.2.2011.

<sup>18</sup> Costituisce dato notorio l'insufficienza di personale di cancelleria negli uffici della giustizia ordinaria.

razionalizzazione di alcuni servizi<sup>19</sup>, potrebbero egualmente essere destinate ad incrementare i compensi dei giudici tributari professionali. E tutto ciò senza intaccare, se non strettamente necessario, il contributo unificato, che pure, nelle richieste e negli auspici delle associazioni sindacali dei giudici tributari, doveva essere introdotto per migliorare i compensi variabili (ma così non è stato) e senza ulteriori interventi economici dello Stato.

Con queste poche, ma radicali riforme, precedute da un'attenta ricognizione e valutazione della situazione attuale, si perverrebbe al risultato di avere una giustizia tributaria autorevole ed efficiente, con costi per lo Stato sicuramente inferiori a quelli che sopporta attualmente. Senza dire che la credibilità della magistratura tributaria ne uscirebbe fortemente rafforzata, diminuirebbe, atteso il miglioramento della qualità delle sentenze, l'esorbitante numero dei ricorsi in cassazione e si darebbe finalmente attuazione alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del novembre 2010 sull'imparzialità ed indipendenza dei Giudici, anche tributari<sup>20</sup>.

Ulteriori riforme dovrebbero accompagnare la modifica della composizione delle Commissioni Tributarie, come il cambiamento della loro denominazione in Tribunali e Corti d'Appello Tributarie, la dipendenza funzionale dal Ministero della Giustizia, anziché dal Mef, ente diverso dalle Agenzie fiscali, ma comunque interessato all'esito dei procedimenti, e l'istituzione di una separata Cassazione tributaria o, almeno, di una sezione autonoma sul modello di quella del lavoro; ancora, la revisione dell'ambito, oggi eccessivamente esteso, dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi le Commissioni Tributarie. Ma di queste e di altre possibili riforme si è a lungo parlato e, se necessario, si dirà in altra occasione.

Antonio Simone  
già Presidente della CTR Lombardia

---

<sup>19</sup> Quando gli Uffici della CTP e della CTR sono ubicati nello stesso immobile, alcuni servizi, attualmente distinti, quali la ricezione degli atti, la spedizione della corrispondenza, l'utilizzo delle aule di udienza e di altre risorse materiali, ecc, potrebbero essere unificati, con evidente risparmio di spesa.

<sup>20</sup> *“L'indipendenza dei giudici non è una prerogativa o un privilegio accordati nel loro interesse personale, ma nell'interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richiede ed attende una giustizia imparziale. L'indipendenza dei giudici deve essere considerata come garanzia di libertà e di applicazione imparziale del diritto. L'imparzialità e l'indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi i Tribunali”*. V., al riguardo, A. Marcheselli: *“La (in)dipendenza del giudice tributario italiano nella lente della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo”*, in Dir. Prat. Trib., 2013, I, 387.